

N. 1/2020 R. Crisi (cui è riunito il n. 2/2020)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi ha emesso il seguente

DECRETO.

I sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato in data 24.1.2020 due proposte di piano del consumatore, le quali sono state riunite stante la connessione esistente tra le domande avanzate dai coniugi.

Con provvedimento del 30.7.2020, cui integralmente si rimanda ai fini dei motivi della decisione, è stata rigettata l'istanza di omologa del piano del consumatore e, stante la richiesta svolta in via subordinata dai ricorrenti, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 10 co. 1 L. 3/2012 ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la omologa della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento avanzata dai [REDACTED] avente contenuto identico alla proposta originariamente formulata nelle forme del piano del consumatore.

La predetta proposta risulta corredata dalla attestazione dell'OCC nominato dott. Mattia Callegari.

All'esito della udienza fissata ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012, non sono stati rilevati iniziative o atti in frode ai creditori da parte degli istanti e si è accertata la intervenuta comunicazione ai creditori a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 10 co. 1 L. 3/2012 nonché la effettuazione della pubblicità prescritta con il provvedimento del 30.7.2020.

L'OCC ha dato, da ultimo, conto degli esiti del voto, da cui risulta che il solo creditore Compass Banca s.p.a. ha espresso il proprio voto contrario, mentre gli altri creditori non hanno espresso il proprio voto.

L'OCC ha, quindi, dato atto del raggiungimento della percentuale dell'88,16% di voti favorevoli in applicazione della regola del silenzio assenso.

Parimenti l'OCC ha dato conto di avere provveduto alla trasmissione della relazione ai creditori ai sensi dell'art. 12 co. 1 L. 3/2012 e ha fatto presente che nessuna contestazione è stata sollevata dagli

stessi.

Infine, l'OCC ha depositato una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 12 co. 1 L. 3/2012.

Un tanto esposto, nulla osta alla omologa dell'accordo proposto dai [REDACTED], i quali mettono a disposizione dei creditori € 850,00 mensili per il pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati e per il pagamento nella percentuale del 38,29% dei creditori chirografari, tra i quali rientra anche quello nei confronti di Findomestic s.p.a. attualmente onorato mediante cessione del quinto.

Non essendo stato richiesto dal debitore, non si procede alla nomina, ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012, di un liquidatore per la effettuazione dei pagamenti in conformità dell'accordo.

P.Q.M.

visto l'art. 12 L. 3/2012,

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato in data 24.1.2020 da [REDACTED], come richiesto con memoria del 20.7.2020;
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi

Venezia, 4.1.2021

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi